

COPIA



N. 32

Registro Delibere C.C.

COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N	Cognome e nome	Ruolo	Presenti	Assenti
01	Zanchetta Diego	Presidente	X	
02	Fantuz Serena	Consigliere	X	
03	Gava Graziella	Consigliere	X	
04	Gottardi Michele	Consigliere	X	
05	De Zan Elisa	Consigliere	X	
06	Scottà Germano	Consigliere		X
07	Faccin Giusto	Consigliere	X	
08	Pezzin Valentina	Consigliere		X
09	Bubacco Andrea	Consigliere	X	
10	Capuzzo Federica	Consigliere		X
11	De Martin Maurizio	Consigliere	X	
12	Lazzaro Giuseppe Pietro	Consigliere	X	
13	Carrer Rosanna	Consigliere	X	
Totali Presenti / Assenti			10	3

Il Sig. Zanchetta Diego, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Fontan Rolando.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 8 della Legge n. 448 del 23/05/1999, modificato con l'art. 39 della Legge n. 144 del 17/05/1999, che ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "Carbon tax";
- il comma 10 - lettera c) dell'art. 8 della Legge n. 448 del 23/12/1998, come sostituito dall'art. 12 - comma 4 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. che prevede l'applicazione delle agevolazioni di aliquote di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nei Comuni non metanizzati ricadenti della zona climatica "E", così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- che il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 268 del 20/09/2000 (convertito dalla Legge n. 354 del 23/11/2000), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 5 - comma 1 del D.L. n. 356 dell'01/10/2001, successivamente convertito in Legge n. 418 del 30/11/2001, nel quale è quantificato l'ammontare della riduzione minima di costo stabilita dall'art. 8 comma 10 - lettera c) della Legge n. 448 del 23/12/1998;
- che le leggi finanziarie che si sono succedute negli anni successivi hanno esteso il beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, "*ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale*";
- che la Legge Finanziaria 2010 (L. 23/12/2009 n. 191) ed il decreto legge "Milleproroghe" approvato nel 2019 non hanno reiterato la previsione di cui all'art. 2 - comma 13 della Legge n. 203 del 22/12/2008 pertanto, il beneficio è applicabile limitatamente alle sole zone non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella zona climatica "E", intese secondo la lettera dell'art. 4 del citato D.L. n. 268/2000 come "*porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse*";
- che le successive Leggi Finanziarie non hanno prorogato le disposizioni in materia concernenti le agevolazioni per l'acquisto del GPL e combustibile da riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- il D.P.R. 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica "E" ed accertato che il Comune di Gaiarine ricade in tale zona climatica.

Richiamate:

- la Deliberazione del 23/01/2001 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30/01/2001 nella quale viene precisato che l'agevolazione spetta alla frazione del Comune della zona climatica "E" riconosciuta non metanizzata e situata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come definito dall'art. 3 - comma 1 - numero 8 del Nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane del 31/12/2009, prot. n. 178604, nella quale si precisa che "*a partire dalla medesima data del 01 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448*";
- la successiva nota, prot. n. 5961 del 15/01/2010, dell'Agenzia delle Dogane, che, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non

metanizzate ricadenti nella fascia climatica "E" di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando.....quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate"*;

- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 12/04/2010 prot. n. 41017 con la quale viene precisato che la mancata proroga si riferisce soltanto alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica dove nelle stesse sia ubicata la sede municipale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2022 ad oggetto "Approvazione della nuova delimitazione del centro abitato - art. 4 d.lgs 30.04.1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e ss.mm.ii..

Premesso che:

- nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2010 era stato utilizzato come parametro di riferimento per l'attribuzione del beneficio fiscale una planimetria accompagnata da un elenco dei numeri civici, oramai incompleto e superato;
- è quindi necessario, con il presente atto, fornire una definizione completa più efficace ed aggiornata delle zone non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all'acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato per il riscaldamento di fabbricati, utilizzando una rappresentazione grafica con indicazione delle aree metanizzate e della perimetrazione del centro abitato di Gaiarine dove risiede la Casa comunale, escluso dal diritto al beneficio fiscale.

Vista la planimetria digitalizzata riportante lo schema funzionale delle reti di gas metano che descrive la presenza delle condotte sul territorio comunale, aggiornate al 02/08/2022, trasmesse dalla Società Italgas Reti SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano.

Considerato che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni Comunali hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate sui costi di allacciamento e sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano.

Ritenuto opportuno utilizzare come criterio che individua come aree metanizzate quelle ricadenti in una fascia di 40 metri di distanza nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione gas, sulla base di una valutazione forfettaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso.

Ritenuto inoltre di precisare che la distanza di 40 metri è quella intercorrente fra il punto più vicino del fabbricato, dove andrà installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, alla condotta del gas più prossima al fabbricato stesso. Qualora l'edificio ricada solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", non è ammesso a godere del beneficio di legge.

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'individuazione le zone non metanizzate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 488/99, e ss.mm. ii..

Ritenuto pertanto di non utilizzare più come parametro di riferimento per l'attribuzione del beneficio fiscale l'elenco dei numeri civici, come per la precedente Deliberazione, ma una planimetria digitalizzata riportante

le aree metanizzate e il centro abitato dove è ubicata la casa comunale, aggiornate al 02/08/2022, trasmesse della Società Italgas Reti SpA con prot. 6688 del 05/08/2022.

Visto l'elaborato grafico in allegato relativo alla planimetria con individuazione delle zone metanizzate aggiornate alla consistenza della rete gas al 02/08/2022, trasmesse della Società Italgas Reti SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano, dove è stato evidenziato in rosso il perimetro del centro abitato di Gaiarine ove risiede la Casa comunale, zona esclusa dal beneficio fiscale in oggetto.

Rilevato inoltre che le agevolazioni previste dalla Legge verranno applicate direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria pubblicata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni.

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Visti:

- l'art. 8 c. 10, lettera c) n. 4 e art. 13 c. 2 della o L. n. 448/1998;
- l'art. 8 della Legge n. 448/1999;
- l'art. 39 della Legge n. 144/1999;
- l'art. 4 comma 2 del D.L. 20/09/2000 n. 286 (convertito dalla Legge n. 354 del 23/11/2000);
- l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;
- l'art. 5 c. 1 del D.L. n. 356/2001;

Uditi i seguenti interventi:

Il sindaco introduce l'argomento precisando che individuare le aree metanizzate significa per il cittadino ottenere o meno benefici fiscali per l'acquisto di GPL o combustibile per riscaldamento. Ovviamente il tema è molto sentito soprattutto in questo particolare momento dove i costi energetici hanno subito un forte incremento, quindi l'Amministrazione si è attivata con la massima solerzia per andare ad aggiornare la precedente delibera di Consiglio Comunale del 2010 e l'allegata planimetria.

Partendo dal presupposto che il centro abitato ove ha sede la Casa Comunale viene escluso a priori dal beneficio fiscale in oggetto, come precisato da una nota dell'Agenzia delle Dogane del 2010, e viste la nota dell'Autorità per l'Energia e le decisioni assunte da altre Amministrazioni comunali è stato deciso di utilizzare la distanza dalla rete esistente come criterio, ritenendo quaranta metri una distanza congrua per giustificare una riduzione.

In altre parole, continua il primo cittadino, con l'esclusione del centro abitato di Gaiarine ove ha sede la Casa comunale, con l'approvazione della suddetta deliberazione viene riconosciuto il diritto all'agevolazione per i fabbricati situati nelle "zone non metanizzate" o comunque ove l'area di pertinenza del fabbricato utilizzatore disti più di quaranta metri dalla condotta del gas più vicina. Il cittadino inoltre può richiedere l'agevolazione mediante una autodichiarazione che sarà reperibile, assieme alla planimetria digitalizzata, presso l'ufficio tecnico comunale oltreché disponibile nel sito internet del Comune.

Il sindaco conclude l'intervento sottolineando si tratti di un buon risultato soprattutto considerando la poca volontà di Italgas Reti SpA di ampliare la rete esistente.

Interviene il **consigliere Lazzaro** per chiedere se ora serva una nuova autocertificazione e, in risposta, il **sindaco** precisa che verrà data massima diffusione della nuova planimetria e della nuova autocertificazione.

Il **consigliere De Martin** chiede se il presente atto sia frutto di richieste da parte dei cittadini o una decisione dell'Amministrazione volta ad adeguarsi alla normativa vigente ed il **primo cittadino** afferma che si è

trattato di un'esigenza dell'Amministrazione in quanto la planimetria utilizzata era datata e vi era la necessità di aggiornare i numeri civici nell'ottica comunque di agire in favore dei cittadini.

Il consigliere afferma di non aver mai compilato tale autodichiarazione forse perché le ditte fornitrici di gas sono già edotte su chi abbia o meno diritto allo sconto e il sindaco rappresenta in tal senso le sue perplessità pur sottolineando che da ora comunque sarà sufficiente un'autodichiarazione del cittadino.

Il consigliere Lazzaro afferma che in passato veniva rilasciata una dichiarazione dall'Ufficio tecnico comunale mentre ora, precisa il sindaco, tale atto verrà sostituito dall'autodichiarazione.

Nessun altro intervenendo;

Con votazione, espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A) contenente la planimetria con l'indicazione delle zone non metanizzate del Comune di Gaiarine, dove è stato evidenziato in rosso il perimetro del centro abitato di Gaiarine ove risiede la Casa comunale, zona esclusa dal beneficio fiscale in oggetto;
3. di approvare l'allegato B) contenente l'autodichiarazione degli utenti che la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;
4. di dare atto i sopraccitati allegati formano parte integrante e sostanziale della presente;
5. di precisare nuovamente che:
 - si ha diritto all'agevolazione per i fabbricati situati nelle "zone non metanizzate" o comunque ove l'area di pertinenza del fabbricato utilizzatore disti più di 40 (quaranta) metri dall'asse della strada ove sia presente la condotta del gas più vicina ed al di fuori del centro abitato di Gaiarine dove ha sede la Casa Comunale;
 - la distanza di 40 metri è quella intercorrente fra il punto più vicino del fabbricato, dove andrà installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, alla condotta del gas più prossima al fabbricato stesso. Qualora l'edificio ricada solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", non è ammesso a godere del beneficio di legge;
6. di comunicare la presente Deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.

Indi, stante l'urgenza con separata votazione unanime espressa dai n. 10 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio

F.to Ing. Rosa Gentile

Alle 18:50 entra la consigliera Pezzin portando il numero dei consiglieri presenti e votanti a n.11.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE
F.to Zanchetta Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rolando Fontan

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. _____ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Giuliana Bolzon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Giuliana Bolzon
